

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (TO) LUCCHINI GUASTALLA | Presidente                                                |
| (TO) BARENGHI           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (TO) GRECO              | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (TO) ISAIA              | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (TO) D'ANGELO           | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ELEONORA ISAIA

Seduta del 05/07/2023

## FATTO

Con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato nel mese di settembre 2019 un contratto di prestito dietro cessione della pensione, estinto anticipatamente nel mese di dicembre 2022, dopo il pagamento di n. 39 rate sulle 96 complessive. Alla luce della decisione della Corte Costituzionale n. 263/2022 ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.045,16 (somma al netto di quanto già rimborsato in sede di estinzione) di cui:

- € 852,15 a titolo di commissioni di attivazione;
- € 142,50 a titolo di commissioni di gestione;
- € 1.193,01 a titolo di provvigioni all'intermediario.

Ha altresì chiesto la corresponsione degli interessi legali sul tale somma, a partire dalla data di estinzione anticipata del finanziamento e il riconoscimento di € 250,00 a titolo di risarcimento spese "*affiancamento ed assistenza gestione reclamo/ricorso*".

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, dopo aver confermato l'estinzione del finanziamento in corrispondenza della rata n. 39, ha rappresentato quanto segue:

- il contratto sottoscritto dal cliente e il modulo SECCI sono chiari nello stabilire che maturano nel corso del tempo solo le "*commissioni di gestione*" rimanendo, invece, a carico del cliente le "*commissioni di attivazione*" e le "*provvigioni per*

- l'intermediario del credito*” nonché l'imposta di bollo in quanto oneri che maturano interamente al momento della sottoscrizione del contratto;
- in particolare, le “*commissioni di attivazione*” hanno la stessa natura delle spese di istruttoria;
  - le “*commissioni di intermediazione*” remunerano, invece, un'attività svolta da un soggetto terzo a cui il cliente “*si è liberamente e discrezionalmente rivolto*”; di conseguenza, l'intermediario non è il reale *accipiens* della commissione difettando quindi la legittimazione passiva rispetto alla richiesta avanzata dal cliente;
  - i costi assicurativi legati al finanziamento sono stati sostenuti dall'intermediario stesso e pertanto nulla è dovuto a tale titolo per l'estinzione anticipata del finanziamento;
  - la ripetibilità dei costi ex art. 125 sexies TUB è condizionata dal fatto che tali costi siano dovuti dal cliente per ottenere il finanziamento: non sono costi dovuti quelli frutto di una libera scelta del cliente;
  - sebbene sulla restituzione degli oneri in caso di estinzione anticipata sia intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n.263/2022, le disposizioni di trasparenza emanate dalla Banca d'Italia sono ancora vigenti ed immediatamente applicabili agli intermediari e ancora ora prevedono, in caso di estinzione anticipata, la rimborsabilità pro quota dei soli costi *recurring*, escludendo il riconoscimento dei costi *up front*;
  - nel caso in specie, l'intermediario si è uniformato alle Istruzioni e alle Disposizioni di cui alle norme primarie (art.125 sexies TUB e art. 6 DPR 180/1950) e secondarie (Istruzioni della Banca d'Italia);
  - conferma la non ripetibilità dei costi la recente sentenza della Corte di Giustizia n. 55/2023, seppur resa con riferimento al credito immobiliare, come confermato dalla giurisprudenza di merito;
  - sussiste quindi il c.d. “principio di legittimo affidamento” che rappresenta l'interesse alla tutela di chi confida in una certa situazione che si è definita nella realtà giuridica;
  - senza riconoscere alcun diritto è comunque disposto a riconoscere al ricorrente, a titolo transattivo e pro bono pacis, un ulteriore rimborso di € 500,00.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso e il riconoscimento della correttezza dei rimborsi già disposti, calcolati tenendo in considerazione n. 57 rate residue.

Nelle repliche la parte ricorrente ha precisato che ritiene non congrua l'offerta di € 500,00 avanzata dall'intermediario e, richiamando la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ribadisce il diritto a una riduzione proporzionale del costo totale del credito avendo estinto anticipatamente il contratto, compresi i costi di intermediazione correttamente richiesti all'intermediario resistente.

Nelle controrepliche, l'intermediario ha integralmente richiamato il contenuto delle controdeduzioni.

## DIRITTO

La controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB previgente alle modifiche introdotte dall'art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto “Sostegni-bis”, convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), il quale recepisce il principio espresso dalla sentenza Lexitor (prescrivendo, quindi, nel caso di rimborso anticipato del credito, che il consumatore ha diritto a una riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo del credito, con esclusione delle sole imposte), limitandone tuttavia l'efficacia nel tempo ai

soli contratti successivi all'entrata in vigore della legge (25 luglio 2021). La limitazione temporale è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, riconoscendo il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata, al rimborso non solo degli interessi non maturati, ma anche di tutti i costi relativi al finanziamento anche relativamente ai contratti di consumo stipulati precedentemente al 25 luglio 2021.

Le posizioni condivise dai Collegi ABF, in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, riconoscono quindi al cliente il diritto alla restituzione della parte non maturata di tutti gli oneri associati al finanziamento, sia quelli ripetibili nel corso del rapporto contrattuale (c.d. *recurring*), sia quelli relativi agli adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. *upfront*), ad esclusione delle imposte e degli oneri erariali.

Quanto al criterio di calcolo del rimborso degli oneri, i Collegi territoriali, a seguito delle indicazioni emerse dalle Conferenze dei Collegi del 4 marzo 2020 e del 13 febbraio 2023, hanno generalmente previsto che per i costi *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il rimborso debba avvenire in base alla curva degli interessi, mentre per quelli *recurring* applicando il criterio contrattuale o, in mancanza, il criterio proporzionale lineare.

Si rammenta che il criterio della curva degli interessi consiste nell'applicare agli oneri da rimborsare lo stesso metodo di riduzione progressiva degli interessi corrispettivi, come desumibile dal piano di ammortamento. La percentuale da restituire corrisponde quindi al rapporto tra la quota di interessi da rimborsare a seguito dell'estinzione anticipata e il totale degli interessi dovuti. Per contro, il criterio proporzionale lineare, detto anche *pro rata temporis*, definisce le quote degli oneri da restituire in proporzione al tempo che intercorre tra la richiesta di estinzione anticipata e la scadenza naturale del finanziamento. Tale proporzione va calcolata rapportando il numero di rate residue al numero totale di rate previsto dal contratto.

La parte ricorrente ha dato atto di aver estinto il prestito dopo 39 rate sulle 96 complessive. Ha prodotto copia integrale del contratto, da cui risulta la descrizione degli oneri applicati che consistono in commissioni di attivazione che includono anche le spese di istruttoria, commissioni di gestione e provvigioni all'intermediario del credito.

Dal conteggio estintivo risulta abbuono di € 142,50 a titolo di "rimborso commissioni di gestione".

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva. Sul punto, l'intermediario ha sollevato l'eccezione relativa alla non rimborsabilità di costi dovuti alla libera scelta del cliente. Tuttavia, in linea con l'orientamento unanime dei Collegi arbitrali, la circostanza che il prestito sia stato collocato con l'ausilio di un soggetto appartenente alla rete distributiva, in nome e per conto del finanziatore, non muta la titolarità dell'obbligazione restitutoria della relativa commissione non maturata - in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento - che permane in capo all'istituto erogante (cfr. *ex multis* Collegio di Napoli, decisione n. 7460/2016).

Stante la rimborsabilità delle voci di costo oggetto di controversia secondo quanto sopra illustrato, sulla base della descrizione fornita nel contratto e considerati gli orientamenti condivisi dei Collegi territoriali e del Collegio di Torino, gli oneri sopra menzionati sono classificati come segue: le commissioni di gestione *recurring*, mentre le commissioni di attivazione e le provvigioni all'intermediario *upfront* (*ex multis* Collegio di Torino decisioni n. 24885/202, n. 11395/2021, n. 13028/2022 e n. 2938/23).

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte e sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, la quantificazione delle voci di costo da riconoscere alla parte ricorrente è rappresentata nella seguente tabella.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 8624 del 24 agosto 2023

|                              |    |                                                  |        |
|------------------------------|----|--------------------------------------------------|--------|
|                              |    |                                                  |        |
|                              |    |                                                  |        |
| Durata del prestito in anni  | 8  | Tasso di interesse annuale                       | 6,415% |
| Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis              | 59,38% |
|                              |    | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 37,88% |

  

| rate pagate                   | 39 | rate residue | 57 | Importi  | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo  |
|-------------------------------|----|--------------|----|----------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------|
| Oneri sostenuti               |    |              |    |          |              |                         |                |                         |          |
| Commissioni di attivazione    |    |              |    | 1.435,20 | Upfront      | 37,88%                  | 543,59         |                         | 543,59   |
| Provvigioni all'intermediario |    |              |    | 2.009,28 | Upfront      | 37,88%                  | 761,03         |                         | 761,03   |
| commissioni di gestione       |    |              |    | 240,00   | Recurring    | 59,38%                  | 142,50         | 142,50                  | 0,00     |
| Totale                        |    |              |    | 3.444,48 |              |                         |                |                         | 1.304,62 |

Campi da valorizzare

L'importo come sopra calcolato (€ 1.304,62) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (2.045,26), in quanto quest'ultima ha calcolato tutti i rimborsi con il criterio del *pro rata temporis*.

Parte ricorrente ha inoltre richiesto gli interessi legali dalla data di estinzione del finanziamento e la refusione di € 250,00, a titolo di "risarcimento spese affiancamento ed assistenza gestione reclamo/ricorso".

Con riferimento alla richiesta di ristoro delle spese legali, il Collegio di Torino, in linea con le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, ritiene le stesse non rimborsabili, data la serialità del contenzioso in esame.

Infine, con riferimento alla corresponsione degli interessi legali dal reclamo al saldo richiesta dalla parte ricorrente, è orientamento del Collegio riconoscere la loro corresponsione dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura meramente restitutoria e non risarcitoria (Collegio di Coordinamento, n. 5304/2013).

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.305,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA